

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**14 / 2022 del 18/01/2022**

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA AREU E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE- SOPAPP - PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA AREU E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE - SOPAPP - PER L'ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA.

vista la seguente proposta di deliberazione n. 13/2022, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente Sanitario disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009, n. 33 (come modificato dalla L.R. n. 22/2021), e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421", in particolare l'art. 6, 2° co., che prevede la stipula di appositi accordi tra le Università e gli enti sanitari per la formazione degli specializzandi di area sanitaria;
- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";
- la L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

PRESO ATTO che il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca;

DATO ATTO che AREU e l'Università degli Studi di Milano – Bicocca, sono interessate a stipulare una convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie a favore della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza Urgenza;

CONSIDERATO che a seguito di intercorsa corrispondenza, note prot. AREU n. 340 del 11.01.2022, n. 458 del 12.01.2022, è stato concordato tra le parti il testo della convenzione di cui sopra;

ATTESO che AREU si impegna a mettere a disposizione gratuitamente i servizi e le attività della SOPAPP (Sala Operativa Approfondimenti) e delle altre eventuali articolazioni o strutture che verranno concordate tra il Direttore della scuola e AREU stessa, quali strutture complementari, in linea con gli obiettivi didattici e formativi della Scuola,

garantendo, altresì, lo svolgimento delle attività assistenziali da parte dei medici in formazione, con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso cui si svolge la formazione;

PRESO ATTO che la predetta convenzione produce effetti dalla data della sua sottoscrizione sino al termine dell'A.A. 2025/2026 (30.09.2026);

RICHIAMATO l'art. 15, comma 1, della Legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il quale prevede che "... anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il testo della convenzione - allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - tra AREU e l'Università degli Studi di Milano – Bicocca, per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per l'attività didattica integrativa in favore dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza Urgenza;
2. di stabilire che AREU si impegna a mettere a disposizione gratuitamente i servizi e le attività della SOPAPP (Sala Operativa Approfondimenti) e delle altre eventuali articolazioni o strutture che verranno concordate tra il Direttore della scuola e AREU stessa, quali strutture complementari, in linea con gli obiettivi didattici e formativi della Scuola, garantendo, altresì, lo svolgimento delle attività assistenziali da parte dei medici in formazione con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso cui si svolge la formazione;
3. di precisare che la convenzione produce effetti dalla data della sua sottoscrizione sino al termine dell'A.A. 2025/2026 (30.09.2026);
4. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA E
AREU PER L'ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA**

TRA

L'Università degli Studi di Milano – Bicocca, con sede legale in Milano, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, cap. 20126, codice fiscale partita IVA 12621570154, rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, di seguito indicata come **Università**;

E

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, con sede a Milano, via Alfredo Campanini n. 6, C.F. 11513540960, in atto rappresentata dal dott. Alberto ZOLI, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale, di seguito indicata come **AREU**;

PREMESSO CHE

1. Che il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca;
2. l'Università e AREU hanno interesse a stipulare una convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie a favore della scuola di specializzazione in Medicina d'Emergenza Urgenza.

RICHIAMATI

- il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421", in particolare l'art. 6, 2° co., che prevede la stipula di appositi accordi tra le Università e gli enti sanitari per la formazione degli specializzandi di area sanitaria;

- il D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”;

- la L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità”

- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 “Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”;

- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 relativo all’accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria,

TUTTO CIO’ PREMESSO,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 (Finalità della convenzione)

AREU consente all’Università degli Studi di Milano-Bicocca l’utilizzo delle strutture di cui al successivo art. 3, gratuitamente e come complementari, per le esigenze didattico formative della scuola di specializzazione in Medicina d’Emergenza Urgenza.

Art. 3 (Strutture messe a disposizione)

AREU, per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2, mette a disposizione la SOPAPP (Sala Operativa Approfondimenti) e le altre eventuali articolazioni o strutture che verranno concordate tra il Direttore della scuola e AREU stessa.

Nel caso in cui gli specializzandi debbano frequentare strutture sanitarie facenti capo

a Enti diversi da AREU sarà cura della stessa ottenere le relative autorizzazioni.

Per le esigenze didattiche formative della scuola di specializzazione vengono messi a disposizione i servizi, laboratori attività fornite dalle strutture sopra indicate che, in quanto strutture complementari, possono anche non essere accreditate dall'Osservatorio Nazionale ai sensi del D.l 13 giugno 2017 n. 402.

Art. 4 (Disciplina dell'attività dei medici in formazione specialistica)

L'attività dei medici in formazione specialistica è regolamentata in base alla normativa vigente, in particolare quella dell'Unione Europea, del D.lgs. n. 368/1999 e s.m.i., del D.l. 13 giugno 2017 n. 402, del D.l. 4 febbraio 2018 n. 68 e della L. Regione Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 e ss.mm.ii.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso cui si svolge la formazione.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso la quale lo stesso svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del

Dirigente Responsabile della struttura sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo.

La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva autonomia e attribuzione di responsabilità sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della scuola, considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i tutor individuati e i responsabili delle unità operative nelle quali svolge la formazione.

Le attività svolte dal medico in formazione specialistica sono contemplate nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione.

Art. 5 (Attività libero professionale degli specializzandi)

Per la durata della formazione a tempo pieno al medico in formazione specialistica è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione e ogni ulteriore rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo l'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.

Art. 6 (Attività didattica del personale sanitario)

Il personale non universitario che presta attività presso AREU potrà partecipare, compatibilmente con i propri impegni istituzionali, all'attività didattica di tipo formale e tutoriale della Scuola di Specializzazione, previa deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nel rispetto delle procedure di attribuzione vigenti presso l'Università.

Il Personale di cui sopra potrà partecipare alle attività didattiche previa autorizzazione del datore di lavoro o chi per esso, senza onere alcuno per l'Università, fatto salvo il consenso degli interessati.

Allo stesso, qualora impegnato in attività didattiche ufficialmente attribuite dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia, è conferita dall'Università la qualifica di "tutor" (che può svolgere funzioni a livello individuale o di gruppo per guidare l'attività dei discenti durante l'attività nelle strutture ospedaliere) e di "professore a contratto" (per l'attività didattica di tipo formale, con incarico di titolare di insegnamento).

L'attività didattica è certificata dall'Università ai fini del curriculum professionale.

AREU, di concerto con il Direttore delle UOC di competenza, provvede a rilevare l'attività didattica prestata, svolta a favore dell'Università, mediante contabilizzazione delle ore d'aula effettivamente svolte.

Art. 7 (Servizi)

AREU, nei periodi di permanenza degli specializzandi, garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie, delle aule, dei laboratori e degli ausili didattici ivi esistenti. La stessa consente, inoltre, la possibilità di utilizzo, da parte dei medici in formazione, della propria casistica clinica per la compilazione di tesi di specialità e garantisce ai medici in formazione la possibilità di fruire di buoni pasto forniti da AREU. I medici in formazione utilizzano divise fornite da AREU e devono indossare, in maniera visibile, un apposito cartellino di identificazione personale, rilasciato dall'Università, con l'indicazione della Scuola.

Art. 8 (Copertura assicurativa)

Ai sensi dell'art. 41, 3° co., D.Lgs. 368/1999 AREU provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in

formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 9 (Sicurezza e salute dei lavoratori e degli ambienti di lavoro)

L'AREU, nella persona del Datore di Lavoro individuato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del citato D. Lgs. dalla stessa effettuata, assicura ai medici in formazione specialistica, esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi di AREU medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, art. 83 D.Lgs. 230/95).

AREU comunica periodicamente all'Università l'elenco del personale sottoposto a tutela a carico di AREU stessa e i risultati dell'eventuale sorveglianza sanitaria.

I medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati da AREU.

Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, AREU e l'Università, attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione ed Esperti Qualificati, potranno stipulare accordi e procedure specifici in materia.

AREU è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 10 (Trattamento dati personali)

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.

2. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.

3. In relazione ai rapporti in tema di *data protection* intercorrenti tra le due strutture e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.

4. Per le operazioni di trattamento le parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono, e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

5. Nell'espletamento delle attività assegnate al medico in formazione specialistica, AREU, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare i medici in formazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca al trattamento dei dati personali e particolari di cui tali soggetti verranno a conoscenza nell'espletamento delle attività formative, nominandoli responsabili o autorizzati al trattamento, previa consegna di dettagliata informativa e adeguata formazione.

Art. 11 (Durata ed efficacia)

La presente Convenzione produce effetti dalla data della sua sottoscrizione sino al termine dell'a.a. 2025/2026 (30.09.2026).

La volontà di recedere dalla presente convenzione, in tutto o in parte, dovrà essere comunicata all'altra parte mediante comunicazione scritta da trasmettere almeno 6 mesi prima rispetto alla naturale data di scadenza dell'accordo. La richiamata comunicazione dovrà essere effettuata mediante l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

Nelle more del rinnovo, la presente convenzione è da considerarsi prorogata sino alla stipula dell'atto di rinnovo da farsi non più tardi di un anno.

Art. 11 (Imposta di bollo e registrazione)

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) a carico di AREU.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

per Università degli Studi di Milano – Bicocca

LA RETTRICE

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

per AREU

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Alberto Zoli

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.